

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate
Relazione tecnica**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

La riduzione e la razionalizzazione delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione è obiettivo che numerosi Governi di diverse connotazioni politiche hanno perseguito.

La norma che ha costituito il cardine dell'operazione di razionalizzazione è individuabile nell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/2007. Con tale disposizione si introduce esplicitamente il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle vigenti dovevano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra indicati e tale delibera doveva essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

Proprio il coinvolgimento della Corte dei Conti ha determinato l'evolversi di indirizzi elaborati presso le varie sezioni di controllo, al fine di precisare l'ambito applicativo della norma.

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori atti che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni societarie dell'ente

Il comune di Fagagna attualmente partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. CAFC S.p.A. con una quota dell' 1,550550 %;
2. PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata con una quota del 9%;

Partecipa indirettamente al capitale della società FRIULAB S.r.l, società partecipata da CAFC S.p.a. al 73,50%.

1. Società CAFC S.p.A. e la sua partecipata FRIULLAB S.r.l.

La Società **CAFC S.p.A.** è affidatario diretto "*in house*" del servizio idrico integrato a livello d'ambito (servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l'altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D. Lgs. 152/2006), in forza di deliberazioni assunte dall'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli (atti 20/2007 dd. 28.11.2007; 3/2008 dd. 24.01.2018; 4/2008 dd. 24.01.2008, 23/08 dd. 14.07.2008, 36/08 dd. 19.12.2008, 39/08 dd. 19.08.2008, 10/09 dd. 20.04.2009, 16/09 dd. 20.04.2009, 26/09, 38/09, 38/10, 39/10, 41/10, 42/10, 43/10, 4/11, 5/11, 23/11, 41/11, 42/11, 43/11, 47/11, 17/12, 22/12, 16/13). La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009.

Il Consiglio Comunale di Fagagna, con deliberazione n. 29 dd. 17/04/2007 ha disposto il recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile per tutte le azioni di proprietà del Comune di Fagagna da CAFC S.p.A.

L'atto è stato impugnato da CAFC S.p.A. Avanti al T.A.R. di Trieste che con sentenza n. 227/2008 ha dichiarato detto ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Avverso tale sentenza CAFC S.p.A. ha proposto ricorso avanti al Consiglio di Stato che, a tutt'oggi non si è espresso in merito.

La determinazione del valore delle azioni per il recesso è stata operata mediante esperto nominato dal Tribunale competente ex art. 2347 c.c. A fronte della richiesta di pagamento della somma spettante (€ 1.450.000,00) e al diniego opposto da CAFC S.p.A., il Comune ha richiesto al Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo. La richiesta è stata accolta e il G.O. ha ingiunto a CAFC S.p.A., di pagare al Comune quanto richiesto, oltre agli interessi e alle spese di procedura.

Il Decreto Ingiuntivo è stato opposto da CAFC S.p.A. Il giudizio è ancora pendente.

Al momento non vi sono costi che gravano, direttamente o indirettamente, sul Bilancio Comunale a seguito della partecipazione.

La Società gestisce un *servizio pubblico di interesse generale*.

Il numero degli amministratori della Società è 1 (Amministratore Unico). L'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 215 unità

Il Comune di Fagagna non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili né in altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Infatti la partecipazione che il Comune deteneva in AMGA S.p.A. è stata già dismessa nel corso del 2014.

L'Organo amministrativo in carica è monocratico (Amministratore Unico). La società altresì si è data l'obiettivo del mantenimento del rapporto costo personale su costi diretti < 24%.

Si riporta l'andamento degli utili degli ultimi cinque esercizi e del patrimonio netto:

CAFC	2013	2012	2011	2010	2009
RISULTATO	3.976.528,00	2.723.398,00	2.611.359,00	3.216.998,00	1.327.876,00
PATRIMONIO NETTO	62.708.919,00	49.866.238,00	47.038.759,00	44.365.590,00	37.125.940,00

Si riporta altresì l'andamento del rapporto tra costi del personale e costi totali della produzione:

CAFC	2013	2012	2011	2010	2009
Costo del personale	8.560.547,00	8.636.547,00	8.856.912,00	8.540.957,00	7.013.088,00
Costi della produzione	48.524.654,00	47.074.980,00	44.571.761,00	42.444.326,00	31.940.610,00
Percentuale	17,64%	18,35%	19,87%	20,12%	21,96%

La partecipazione in CAFC S.p.A. al momento non comporta costi che gravano, direttamente o indirettamente, sul Bilancio Comunale.

La società FRIULAB S.r.l. svolge le attività di laboratorio chimico - biologico per CAFC S.p.A. e per altri gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi dell'art. 7, c. 3 del D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Gli amministratori sono in numero di 5; l'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 13 unità.

È l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine.

Al momento della dismissione effettiva del Comune di Fagagna da CAFC S.p.A., verrà meno anche la partecipazione indiretta in FRIULAB s.r.l.

2. Società PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata

La società Società PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata è partecipata dal comune di Fagagna per quote pari al 9%.

Con atto Rep. 52856 del 20.12.2006 del Notaio dott. Cosimo Cavallo veniva costituita la società a responsabilità limitata denominata "Parco Agro-Alimentare di San Daniele Soc. Consortile a r.l." avente un capitale sociale di € 100.000,00.

Con Decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2007 n. 017/Pres avente ad oggetto: "L.R. 27/1999, art. 3, come sostituito dall'art. 15 L.R. 4/2005 Riconoscimento dell'ASDI denominata "ParcoAgro-Alimentare di San Daniele Soc. Consortile a r.l." con cui è stata riconosciuta l'ASDI (Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale) "ParcoAgro-Alimentare di San Daniele Soc. Consortile a r.l."

La società ha come scopo la promozione della cultura del distretto, dell'immagine del distretto, l'attività di animazione territoriale e tutta una serie di attività elencate all'art 8 dell'allegato M del citato atto notarile.

La Società è una società consortile a capitale misto pubblico e privato, come previsto dall'allora vigente art. 3, comma 1, della L.R. 27/1999.

Con deliberazione consiliare n. 13 dd. 01.03.2013 il Comune di Fagagna ha disposto la cessione della propria quota societaria ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Con l'entrata in vigore della L.R. 3/2015 anche normativamente la Società PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata dovrebbe essere composta da soli soggetti privati, giusto quanto previsto dagli artt. 55 e 60, comma 1, lett.d) della Legge medesima.

La Società non gestisce un *servizio pubblico di interesse generale*.

Il numero degli amministratori della Società è 5. L'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 3 unità +1 collaboratore a progetto

Il Comune di Fagagna non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari.

L'Organo amministrativo in carica è monocratico (Amministratore Unico).

Si riporta l'andamento degli utili degli ultimi cinque esercizi e del patrimonio netto:

	2013	2012	2011	2010	2009
RISULTATO	57	38.970,00	-34.770,00	152,00	8.597,00
PATRIMONIO NETTO	152.693,00	152.636,00	113.666,00	148.436,00	148.284,00

Si riporta altresì l'andamento del rapporto tra costi del personale e costi totali della produzione:

	2013	2012	2011	2010	2009
Costo del personale	111.789,00	0	0	0	0
Costi della produzione	268.503,00	267.770,00	208.521,00	1.589.687,00	41.866,00
Percentuale	41,63%	0	0	0	0

La partecipazione nella Società PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata al momento non comporta costi che gravano, direttamente o indirettamente, sul Bilancio Comunale.

Un tanto si trasmette al fine della approvazione del Piano di razionalizzazione previsto dall'art. 1, commi 611 e segg. Della L. 190/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Peresson dott. Ruggero